



EBOLI CAPOFILA

Altavilla Silentina – Campagna – Contursi Terme – Eboli – Oliveto Citra – Postiglione – Serre – Sicignano degli Alburni –
Provincia di Salerno – A.S.L. Salerno

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DEL "REGISTRO DEI PRESTATORI ACCREDITATI DELL'AMBITO TERRITORIALE S3(ex S5) EROGATORI DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI TRASPORTO SOCIALE" E ADOZIONE DEL "PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE" RIVOLTO AI SOGGETTI ACCREDITATI EROGATORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO SOCIALE

Premesso che:

L'art. 17 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dispone che i Comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato, «di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Con D.G.R.C. n. 27 del 7 febbraio 2014 è stato approvato il Regolamento 7 aprile 2014 n. 4, (di attuazione della Legge Regionale n. 11/2007 "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328") che, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera "d" della Legge Regionale, disciplina le procedure, le condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di qualità, per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e all'offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato.

1

L'accreditamento è quel provvedimento che abilita all'esercizio dei servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico della pubblica amministrazione (art. 2 lett. "e" Regolamento n. 4/2014).

L'accreditamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono i *requisiti comuni* previsti dall'art. 9 del Regolamento n. 4/2014 ed i *requisiti specifici* di cui al Catalogo approvato con D.G.R.C. n. 107 del 23/04/2014 ad esso allegato, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Preso atto che:

La Regione Campania con Delibera n. 184 del 05/06/2014, in riferimento al D.L. n. 104 del 12/09/2013 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 08/11/2013) e successive normative, ha disposto l'approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici e contributi per trasporto scolastico ed assistenza specialistica degli studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado.

La Regione Campania con Delibera n. 423 del 27 luglio 2016, ha dettato gli Indirizzi Operativi per assicurare le prestazioni di supporto all'integrazione scolastica degli alunni con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Le Linee Guida allegate a detta Deliberazione di Giunta Regionale prevedono, al punto 5.3, fra le modalità di erogazione del servizio, la realizzazione dello stesso "in forma indiretta attraverso la concessione di voucher alle famiglie o agli utenti perché gli stessi selezionino direttamente i soggetti che effettuano il trasporto".

Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli -

Tel. 0828/328351 fax 0828/333295 www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it

Tenuto conto che:

il Coordinamento Istituzionale dell'Ambito S3 (ex S5), al fine consentire l'attuazione degli interventi, così come disposto nelle summenzionate Linee Guida, nonché di incrementare la qualità dei servizi resi, promuovere la concorrenza tra i diversi soggetti erogatori e garantire la partecipazione dei cittadini/utenti, con deliberazione n. 19 del 23/11/2016, ha approvato il *“Regolamento per l'erogazione del servizio di trasporto scolastico agli alunni diversamente abili, in condizioni di gravità, che frequentano Istituti superiori di secondo grado dell'Ambito S3 (ex S5)”*.

Considerato che:

per offrire alle famiglie/utenti, destinatarie dei *voucher*, la possibilità di scegliere liberamente il Soggetto erogatore da cui ricevere le prestazioni e che possenga i requisiti *comuni e specifici* ai sensi del Regolamento regionale n.4/2014 e del Catalogo dei servizi ad esso allegato, l'Ufficio di Piano reputa necessario istituire un *“Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di Trasporto Sociale”*,

Dato atto che:

Con determinazione R.G. n. del l'Ufficio di Piano ha emanato Avviso Pubblico per l'istituzione del *“Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di Trasporto Sociale”*, ha adottato lo schema del *Patto di Accreditamento/Convenzione* da sottoscrivere con i Soggetti Accreditati erogatori di tale servizio e il *Disciplinare per la realizzazione del servizio di Trasporto Scolastico agli alunni con disabilità, in condizioni di gravità, che frequentano gli Istituti Superiori di secondo grado dell'Ambito S3 (ex S5) attraverso la procedura dei buoni sociali (voucher)*.

Visti:

- la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 *“Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”*;
- la legge regionale 6 luglio 2012, n. 15 *“Misure per la semplificazione, il potenziamento e la modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza”*;
- il Regolamento del 7 aprile 2014, n. 4 di attuazione della legge regionale n. 11/2007, pubblicato sul B.U.R.C. n. 28 del 28/04/2014;
- il Catalogo dei servizi ad esso allegato di cui alla D.G.R. n. 107 del 23/04/2014;
- il Regolamento per l'autorizzazione e l'accREDITamento dei servizi dell'Ambito S3 (ex S5) di attuazione del Regolamento regionale n. 4/2014, approvato dal Coordinamento Istituzionale con deliberazione n. 24 del 05/12/2016;
- la D.G.R.C. n. 423 del 27/07/2016;
- il D.D. della Regione Campania n. 370 del 31/10/2016;
- la nota della Regione Campania prot. 2016.082115 del 16/12/2016.

SI RENDE NOTO

A. L'istituzione del *“Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale”*.

Art. 1 - Finalità

Con l'istituzione del *Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale* l'Ufficio di Piano intende realizzare un sistema di erogazione dei servizi fondato sulla libera scelta da parte del cittadino-utente, che consente di acquistare prestazioni da Soggetti Accreditati, tramite i titoli d'acquisto denominati *“buoni sociali (voucher)”*.

L'iscrizione del Soggetto Accreditato nel *Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale* persegue, pertanto, i seguenti obiettivi:

- garantire la centralità del cittadino-utente attraverso la sua autonoma determinazione in ordine alla scelta del fornitore;
- realizzare nuove modalità di offerta dei servizi e delle prestazioni al cittadino-utente;
- verificare preventivamente l'esperienza e la qualità dei soggetti accreditati;
- garantire al cittadino-utente una migliore qualità dei servizi offerti, attraverso una qualificata e corretta concorrenza fra i fornitori erogatori di servizi;

Via Umberto Nobile palazzo Massaioli – 84025 Eboli -

Tel. 0828/328351 fax 0828/333295 www.pianodizonaeboli.it – info@pianodizonaeboli.it

- omogeneizzare le modalità di gestione del servizio di trasporto sociale sul territorio dell'Ambito S3 (ex S5).

Art. 2 – Tipologia dei servizi in oggetto

Il servizio territoriale di Trasporto Sociale è quello descritto nella sezione “B” del “*Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari*”, approvato con DGR n. 107 del 23/04/2014 e allegato al Regolamento n. 4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007.

L'Ambito Sociale S3 (ex S5) adotta specifici disciplinari per regolare l'attivazione dei diversi servizi, il valore dei buoni sociali (voucher), le modalità di erogazione, ai quali i soggetti accreditati dovranno adeguarsi.

Art.3- I Soggetti Accreditati

L'Accreditamento è condizione indispensabile per l'erogazione di prestazioni e servizi il cui costo si pone, in tutto o in parte, a carico del servizio pubblico, ivi comprese le prestazioni erogate a seguito di presentazione di titoli validi per l'acquisto (voucher).

L'accREDITamento per l'offerta di servizi territoriali e domiciliari può essere richiesto dai prestatori, ad esclusione delle organizzazioni di volontariato, che possiedono:

- i *requisiti comuni* previsti dall'articolo 7 del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11/2007 e dall'art.7 del Regolamento del Piano di Zona;
- i *requisiti specifici* indicati nella sezione “B” del Catalogo dei servizi allegato al Regolamento regionale n.4 del 07/04/2014;
- i requisiti previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Le procedure da seguire per ottenere l'accREDITamento dei servizi territoriali e domiciliari sono quelle indicate dall'art.10, comma 1 e 3, del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11/2007 e dall'art.10, comma 1 e 3, del Regolamento del Piano di Zona.

Art. 4 – Iscrizione nel Registro

I prestatori in regola con quanto previsto dalla normativa vigente ed in possesso del Provvedimento di AccREDITamento per il servizio di Trasporto Sociale, rilasciato dall'amministrazione competente, possono presentare istanza di iscrizione nel *Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito Territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale* utilizzando esclusivamente la modulistica (modello G) allegata al presente Avviso, corredata da:

1. Copia del documento di identità del richiedente.
2. Copia del Provvedimento di accREDITamento.
3. Copia della Carta dei Servizi.
4. Le relazioni di cui all'art. 10, comma 3, lettere b), c) e d), del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11/2007 e del Regolamento del Piano di Zona.
5. Copia della polizza assicurativa in corso di validità.
6. Copia delle carte di circolazione dei mezzi abilitati al trasporto di persone.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Regolamento n. 4/2014 di attuazione della Legge Regionale n.11/2007, il provvedimento di accREDITamento rilasciato dall'Ambito Territoriale competente è valido per l'intero territorio regionale.

I prestatori non ancora in possesso del Provvedimento e che hanno presentato istanza di accREDITamento all'Ufficio di Piano dell'Ambito S3 (ex S5), verranno automaticamente inseriti nel *Registro* al momento del rilascio del titolo abilitativo e senza richiederne la successiva iscrizione come da precedente punto.

Il *Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito Territoriale S3(ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale*, così istituito, è sempre aperto e verrà aggiornato periodicamente a fronte delle richieste di iscrizione e/o dei Provvedimenti di accREDITamento rilasciati dall'Ambito.

L'iscrizione al suddetto Registro non costituisce titolo per l'affidamento dei servizi.

I Regolamenti e la modulistica da utilizzare per il rilascio dei titoli abilitativi e per l'iscrizione, nonché il *Registro dei prestatori accreditati dell'Ambito Territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale* sono pubblicati nella sezione “Regolamenti – Autorizzazione e AccREDITamento” del sito web del Piano di Zona S3 (exS5): www.pianodizonaeboli.it.

Art.6 – Cancellazione dal Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito territoriale S3 ex S5

La cancellazione dal *Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5) erogatori del servizio territoriale di trasporto sociale* dei soggetti Accreditati è disposta:

- a) a seguito di gravi inadempimenti nell’erogazione del servizio, rilevate nel corso delle attività di vigilanza e controllo disposte ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Ambito S3 (ex S5);
- b) per accertata perdita dei requisiti necessari;
- c) su richiesta del legale rappresentante.

La cancellazione dal *Registro* è disposta, altresì, a seguito di mancata presentazione all’Ufficio di Piano, da parte del soggetto Accreditato, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la permanenza dei requisiti richiesti redatta secondo il “Modello E” pubblicato nella sezione “*Regolamenti – Autorizzazione e Accreditamento*” del sito web del Piano di Zona S3 (exS5): www.pianodizonaeboli.it.

INOLTRE, SI RENDE NOTO

B. L’adozione del *Patto di Accreditamento / Convenzione per l’erogazione del servizio territoriale di trasporto sociale*.

Art.1 – Definizioni e finalità

Il *Patto di Accreditamento/Convenzione* rappresenta un accordo che disciplina ruoli, obblighi e garanzie di tre Soggetti sottoscrittori:

1. l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S3 (ex S5);
2. l’Organismo accreditato erogatore del servizio domiciliare, iscritto nel *Registro dei prestatori accreditati dell’Ambito Territoriale S3 EX S5*, scelto dall’utente;
3. il cittadino/beneficiario del servizio (o suo *care giver* incaricato).

Con la sottoscrizione del *Patto di Accreditamento* si attuano le finalità di cui all’art.1, sez. A, del presente Avviso, in particolare quella di garantire la centralità del cittadino/fruitori del servizio attraverso la sua autonoma determinazione, in ordine alla scelta del fornitore accreditato, acquistando, da quest’ultimo, le prestazioni di trasporto per mezzo di titoli d’acquisto denominati “buoni sociali (*voucher*)”.

4

Art.2 – Procedure per la stipula del Patto di Accreditamento / Convenzione

Il cittadino/fruitori del servizio sceglie dal *Registro dei soggetti accreditati dell’Ambito S3 (ex S5) erogatori del servizio di trasporto sociale* il soggetto Accreditato al quale destinare il buono sociale. La scelta del soggetto accreditato è effettuata liberamente dall’utente e/o dalla sua famiglia per l’intera durata progettuale. La scelta deve essere fatta all’atto della consegna dei buoni sociali. La scelta può essere modificata, previo comunicazione per iscritto dall’utente e/o familiare all’Ufficio di Piano, corredata da motivazione.

Il *Patto di Accreditamento / Convenzione* verrà stipulato tra il Rappresentante Legale del Soggetto accreditato, il Responsabile dell’Ufficio di Piano e l’utente (o suo *care giver* incaricato).

Art.3 – Validità del Patto di Accreditamento

Il Patto così stipulato ha validità di un anno (in relazione alle risorse finanziarie disponibili) a decorrere dalla data di sottoscrizione, salvo:

1. successiva formale rinuncia da parte del Soggetto Accreditato con preavviso di almeno 30 gg. e fino al persistere dei requisiti di accreditamento;
2. scelta, da parte del beneficiario, di altro Soggetto erogatore accreditato (la modifica deve essere motivata e formulata per iscritto all’Ufficio di Piano).

L’Organismo sociale non avrà nulla da pretendere, a nessun titolo, da parte dell’Ufficio di Piano, nel caso in cui non dovesse essere prescelto da alcun utente.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali, incidenti sul contenuto del presente Patto, lo stesso dovrà ritenersi automaticamente modificato, integrato o eventualmente risolto.

L'organizzazione accreditata ha l'obbligo di uniformarsi alle disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio.

L'Ufficio di Piano si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi, previsti dal presente Patto, da parte dell'organizzazione accreditata.

Art.4 - Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura s'informa che:

- a. i dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall'Ufficio di Piano in osservanza alla normativa vigente;
- c. la mancata comunicazione dei dati comporta l'esclusione dalla procedura di accreditamento;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale dell'amministrazione interessato al procedimento;
 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii.;
- e. i diritti dell'interessato sono quelli di cui al codice sulla privacy;
- f. Il titolare del trattamento è l'Ufficio di Piano dell'Ambito S3(ex S5).

Art.5 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'Ufficio di Piano.

Informazioni ulteriori possono essere richieste all'Ufficio di Piano - Eboli- via U. Nobile - pal. Massaioli
Tel.: 0828/328351 e-mail: info@pianodizonaeboli.it

Art.6 - Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente Avviso, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale in materia.